

Questione pregiudiziale

Se il precedente art. 21, n. 3, della sesta direttiva (77/388) ⁽¹⁾, attualmente recepito dall'art. 205 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112 ⁽²⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con gli artt. 202 e 157, n. 1, lett. b), della medesima direttiva, autorizzi gli Stati membri a stabilire che il titolare di un deposito diverso dal deposito doganale è incondizionatamente obbligato in solido per l'imposta dovuta per una fornitura a titolo oneroso dal soggetto passivo proprietario dei prodotti, anche se il titolare è in buona fede o se non gli si può addebitare alcun errore o omissione (art. 51 bis, n. 3, della WBTW).

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

⁽²⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 21 ottobre 2010 — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet

(Causa C-505/10)

(2011/C 13/35)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Partrederiet Sea Fighter

Convenuto: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

Se l'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992 ⁽¹⁾, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, debba essere interpretato nel senso che gli oli minerali forniti per l'uso di un escavatore che è montato permanentemente sulla nave ma che, a causa dei suoi propri motore e serbatoio, funziona indipendentemente dal motore propulsore della nave, nelle circostanze come quelle della causa in esame, sono esenti da imposta.

⁽¹⁾ GU L 316, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 25 ottobre 2010 — Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci/Fabio Bernardi

(Causa C-507/10)

(2011/C 13/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci

Convenuto: Fabio Bernardi

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 2, 3 e 8 della decisione-quadro 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 392, comma 1 bis, del codice di procedura penale italiano, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di richiedere l'audizione e l'esame della persona offesa e vittima minore con le forme anticipate rispetto al dibattimento dell'incidente probatorio, nonché quella di cui all'art. 394 del codice di procedura penale che non prevede la possibilità per la stessa persona offesa e vittima minore di ricorrere ad un giudice contro la decisione negativa del Pubblico Ministero sulla sua richiesta di essere ascoltata nelle forme adeguate dell'incidente probatorio.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 2 novembre 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/SEWAR spol. s r. o.

(Causa C-514/10)

(2011/C 13/37)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Wolf Naturprodukte GmbH

Convenuta: SEWAR spol. s r. o.

Questione pregiudiziale

Se l'art. 66, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 ⁽¹⁾, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che affinché detto regolamento sia applicabile è necessario che, all'epoca dell'emanazione di una decisione, esso fosse vigente tanto nello Stato in cui si trova l'organo giurisdizionale che emana la decisione, quanto nello Stato in cui una parte richiede il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 12, del 16.1.2001, pag. 1.